*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 149° — Numero 258**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 4 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



### AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

**Ministero dello sviluppo economico**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 245**

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

**Deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 120/08.**

**08A07871**

**SUPPLEMENTO STRAORDINARI**

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

**Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2008. Situazione del bilancio dello Stato.**

**08A07869**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. **171.**

**Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonché di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;

*b)* il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;

*c)* al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso.

Art. 2.

*Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato*

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di enti irrigui*

1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo articolo.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo

organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 4.

*Programma SFOP*

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

**08G0199**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 2008.

**Scioglimento del consiglio comunale di Torno e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Torno (Como) ed il sindaco, nella persona del sig. Giovanni Sala;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 21 dell'8 settembre 2008, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Torno;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torno (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Corrado Conforto Galli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Torno (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Sala.

Successivamente, in data 9 agosto 2008, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 21 dell'8 settembre 2008 da sette componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 504/08/Area II EE.LL. del 12 settembre 2008 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torno (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Corrado Conforto Galli.

Roma, 2 ottobre 2008

*Il Ministro dell'interno:* MARONI

**08A07918**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2008.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, quinta e sesta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.990 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto e 25 settembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2015, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 novembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**08A08054**

---

DECRETO 27 ottobre 2008.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, quinta e sesta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.990 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto e 25 settembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° settembre 2011, di cui al decreto del 25 agosto 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 novembre 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**08A08055**

DECRETO 27 ottobre 2008.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, prima e seconda tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 24 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 63.990 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali

4,50% con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2009 e l'ultima il 1° marzo 2019.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2019, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali

previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 3 novembre 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 63 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1.), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1.), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**08A08056**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2008.

**Autorizzazione all'impresa Terranalisi S.r.l., in Cento, a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente, denominato «Libra».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 3 aprile 2005 dall'Impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Libra;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Teflutrin;

Vista la nota dell'ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 12 settembre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Chemia S.p.a. - Strada Statale 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'Impresa Terranalisi S.r.l. con sede legale in via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Chemia S.p.a. - Strada Statale 255 km 46 - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre e 30 novembre 1994.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12643.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 16 ottobre 2008

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# LIBRA

INSETTICIDA DEL TERRENO AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER LA PROTEZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, CEREALI, OLEAGINOSE, ORTAGGI, PATATA, TABACCO, FLOREALI ED ORNAMENTALI
TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULARE

**LIBRA**
**COMPOSIZIONE:** 100 grammi di prodotto contengono
TEFLUTRIN puro g 0,5
Coformulanti q.b. a g 100

**FRASI DI RISCHIO** – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. - Può ridurre la fertilità. - Può danneggiare i bambini non ancora nati.
**CONSIGLI DI PRUDENZA** – Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**TERRANALISI S.R.L.** - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: CHEMIA S.P.A. - Strada Statale 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita n.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-20-25

**NORME PRECAUZIONALI** - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree; rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza**: Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE**
LIBRA è un insetticida piretroide granulare attivo per contatto contro i parassiti terricoli delle colture quali coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi. Nella fase di vapore esplica attività repellente.

**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**
Il prodotto può essere distribuito al terreno sia a pieno campo, sia localizzato sulla fila mediante microgranulatori e deve essere leggermente interrato (3-5 cm).

| COLTURA | PARASSITI | Dose di applicazione kg/ha se non diversamente specificato | |
|---|---|---|---|
| | | localizzata | pieno campo |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (pre-semina) | Agriotes spp., Chaetocnema tibialis, Atomaria linearis, Scutigerella immaculata, Tipula spp. | 12-15 | 60-70 |
| FRUMENTO (pre-semina) | Bibio hortolanus, Delia spp., Scutigerella immacolata, Tipula spp. | 10-12 | 50-60 |
| | Agriotes spp., Melolontha melolontha | 12-15 | 60-70 |
| MAIS, SORGO (pre-semina) | Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp., Scutigerella immacolata, Tipula spp., Delia spp. | 12-15 | 60-70 |
| GIRASOLE, SOIA, COLZA (pre-semina) | Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Delia spp. | 12-15 | 60-70 |
| Carota, navone, rapa, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattuga, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, sedano, finocchio (pre-semina o pre-trapianto). Pomodoro, peperone, melanzana (pre-semina o pre-trapianto e/o alla sarchiatura-ricalzatura). | Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Ceutorhynchus pleurostigma, Delia spp., Psila rosae, Tipula spp., Melolontha melolontha, Millipedi, Centopiedi. | 15-20 | 75-100 |
| PATATA (pre-trapianto) | Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp. | 12-15 | 60-70 |
| TABACCO (pre-trapianto) | Agriotes spp., Agrotis spp., Tipula spp. | 12-15 | 60-70 |
| FLOREALI, ORNAMENTALI (pre-trapianto, pre-semina) | Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Tipula spp., Melolontha melolontha, Millipedi, Centopiedi | - | 4-7 g/m$^2$ |

**DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA**

**COMPATIBILITA'** - Il prodotto si impiega da solo.

**ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.**

**08A07931**

DECRETO 16 ottobre 2008.

**Autorizzazione all'impresa HELM AG, in Amburgo, a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente, denominato «Jupiter R DF».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio, e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 15 giugno 2005 dall'Impresa Isagro S.p.a. con sede legale in via Caldera, 21 - Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Pasta Siapa Plus NC ora ridenominato Jupiter R DF;

Visti gli atti dai quali risulta il passaggio di proprietà dall'impresa Isagro S.p.a. all'impresa Helm AG del prodotto Jupiter R DF;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Rame - Fosetil Alluminio;

Vista la nota dell'ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 8 luglio 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (Rovigo);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'Impresa HELM AG con sede legale in Nordkanalstrasse, 28 Amburgo (Germania) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato JUPITER R DF con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,2-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Isagro S.p.a. - Adria Cavanella Po (Rovigo), autorizzato con decreto del 7 ottobre 1977 e 27 gennaio 2004;

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreto del 31 ottobre 1974 e 16 aprile 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12734.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 16 ottobre 2008

*Il direttore generale:* BORRELLO
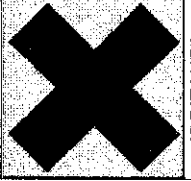
ALLEGATO

**JUPITER R DF**
**Granuli idrodispersibili**
**FUNGICIDA PER LA DIFESA DI VITE, AGRUMI, ORTICOLE, ORNAMENTALI.**
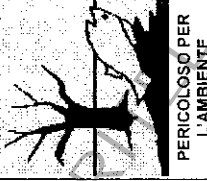
**COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)**
Rame metallo
(da ossicloruro tetrarameico)....................g. 25
Fosetil alluminio ........................................g. 25
Coformulanti.................................q.b. a g. 100
*Registrazione Ministero della Salute n° del*

**Titolare della registrazione: HELM AG**
Nordkanalstrasse, 28 – D-20097 AMBURGO (GERMANIA) Tel.:+ 49 40 2375-1347 Fax: +49 40 2375-1845
Distribuito da: ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità) - ISAGRO Italia S.r.l. - Centro Uffici San Siro – Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO MI
Stabilimenti di produzione:
Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
**Partita N°......**
**Contenuto netto:** 0.2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1.5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 Kg

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**Frasi di rischio (R):** Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fosetil alluminio 25%, Rame 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO. -
RAME. Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

**CARATTERISTICHE**
Il prodotto è un'associazione di due principi attivi dalle caratteristiche complementari. Il rame è dotato di azione di copertura e resistenza al dilavamento, il Fosetil alluminio è dotato di sistemia ascendente e discendente e di lunga persistenza d'azione. JUPITER R DF è particolarmente efficace nei confronti delle Peronosporacee e, data la presenza del rame, alle dosi sottoindicate presenta una efficacia battericida collaterale. La formulazione in granuli idrodisperdibili ne rende l'impiego comodo e sicuro per l'operatore.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per la vite, 1500-1800 l/ha per altri fruttiferi, 600-800 l/ha per colture erbacee (fragola compresa) e ornamentali. Nel caso di impieghi a volume ridotto, adeguare di conseguenza la concentrazione in modo da mantenere costante la dose distribuita per unità di superficie.
**Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo** - Antracnosi (*Colletotrichum gloeosporioides*), Mal secco degli agrumi (*Deuterophoma tracheiphila*), Allupatura (*Phytophtora citrophthora*), Marciume o gommosi del colletto (*Phytophtora citrophthora, P. parasitica*): irrorazioni fogliari alla dose di 500 g per 100 litri di acqua in primavera ed in autunno.
**Pesco** - Corineo (*Coryneum beijerinckii*), Bolla del pesco (*Taphrina deformans*): irrorazioni fogliari alla dose di 400-600 g per 100 litri di acqua alla caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme.
**Fragola** - Marciume del colletto (*Phytophtora cactorum*):
- irrorazioni fogliari: intervenire alla dose di 250-400 grammi per 100 litri di acqua effettuando un trattamento in autunno e due in primavera.

**Vite** - Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*): irrorazioni fogliari preventive alla dose di 250-400 g per 100 litri d'acqua (pari a 2,5-4 kg/Ha) ogni 8-12 giorni. Adottare la dose più alta e gli intervalli più brevi quando le condizioni climatiche ed infettive favoriscono la malattia.
**Pero** – contro Maculatura bruna alla dose di g 200 per 100 litri d'acqua. Alla caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme; in post allegazione (frutti 2-3 cm) alla dose di 100 g per 100 litri di acqua.
**Actinidia** - Marciume del colletto (*Phytophtora cactorum*): g 400-600 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
**Pomodoro** - Alternariosi delle solanacee (*Alternaria solani*), Peronospora del pomodoro (*Phytophtora infestans*), Septoria del pomodoro (*Septoria lycopersici*) - azione collaterale su Batteriosi (*Pseudomonas syringae. Xanthomonas campestris*): intervenire alla dose di 4-6 kg/ha ogni 8-12 giorni.
**Cetriolo, Cocomero, Melone** - Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*): intervenire alla dose di 6 kg/ha ogni 8-12 giorni.
**Spinacio** – Peronospora, Antracnosi, Alternariosi e Septoriosi: intervenire alla dose 3-5 kg/ha nei periodi di maggior rischio infettivo.
**Carciofo** - Peronospora della lattuga (*Bremia lactucae*): intervenire alla dose di 4-6 kg/ha ogni 8-12 giorni.
**ORNAMENTALI** - *Peronospora spp. - Bremia spp.* (Peronospore delle ornamentali): irrorazioni fogliari preventive alla dose di 400-600 g per 100 litri d'acqua.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina (polisolfuri, *etc.*), quelli contenenti Thiram o Dicofol, gli oli e con i concimi fogliari azotati.
**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**
Non trattare durante la fioritura. Il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione su pesco.
Su varietà poco note di colture orticole ed ornamentali od in caso di dubbi è necessario compiere piccoli saggi preliminari prima di estendere il trattamento all'intera superficie.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER CARCIOFO, SPINACIO, COCOMERO, MELONE, CETRIOLO, POMODORO, 30 GIORNI PER FRAGOLA, 40 GIORNI PER VITE, PERO, PESCO, ACTINIDIA, 20 GIORNI PER AGRUMI**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**NON OPERARE CONTRO VENTO**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**
**NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.**

**08A07932**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 settembre 2008.

**Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Salus III», in Napoli.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «Salus III» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il decreto 23 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'interno con il quale Rossini Vincenzo è stato nominato commissario governativo della sopra citata società cooperativa;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di Rossini Vincenzo con Costanzo Vincenzo;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il brigadiere capo dell'Arma dei carabinieri, in congedo, Costanzo Vincenzo nato a Frattamaggiore (Napoli) il 29 maggio 1953 e residente in Via F. Turati, n. 31 Grumo Nevano (Napoli), C.F. CSTVCN53E29D789R è nominato commissario governativo della società cooperativa «Salus III», con sede in Napoli, C.F. 04111110633, in sostituzione di Rossini Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2008

*Il Ministro dello sviluppo economico*
SCAJOLA

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

**08A07925**

---

DECRETO 1° ottobre 2008.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «G.S. Service Società Cooperativa», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 giugno 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «G.S. Service Società Cooperativa», in liquidazione, con sede in Genova (codice fiscale 08915530011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Francesco Cinaglia, nato a Genova il 14 luglio 1967 ed ivi domiciliato in via Brigata Liguria, 1/9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A07916**

DECRETO 1° ottobre 2008.

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Quotidie - Cooperativa sociale a responsabilità limitata (ONLUS)», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 giugno 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Quotidie - Cooperativa sociale a responsabilità limitata (ONLUS)», con sede in Firenze (codice fiscale 02165600483) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Alessandro Serreli, nato a Livorno il 10 settembre 1967, con studio in Firenze, via B. Varchi n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A07917**

DECRETO 2 ottobre 2008.

**Scioglimento della cooperativa «Sud Termoidraulica Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione della mancata revisione del 30 giugno 2006 del revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sud Termoidraulica Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita in data 23 aprile 2001, con atto a rogito del notaio dott. Carrabba Fulvio di San Giorgio a Cremano (Napoli), n. REA 656261 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Manzo Bonaventura, nato a Castellammare di Stabia, il 31 marzo 1965, con studio in S. Antonio Abate (Napoli), via Casa Aniello, 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A07928**

DECRETO 2 ottobre 2008.

**Scioglimento della cooperativa «Meris Società cooperativa a r.l.», in Sant'Antimo, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 30 giugno 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Meris Società cooperativa a r.l.», con sede in Sant'Antimo (Napoli), costituita in data 18 luglio 1996, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe di Transo di Napoli, n. REA 564500 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. dott. Vincenzo Vastola, nato a Poggiomarino (Napoli) il 31 maggio 1964, con studio in Poggiomarino (Napoli), viale Manzoni n. 113, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A07929**

DECRETO 2 ottobre 2008.

**Scioglimento della cooperativa «Orobianco Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione effettuata in data 22 gennaio 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Orobianco Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 13 settembre 2002, n. REA SA-331905 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dott. Nuzzo Gavino, nato a Camposano (Napoli) il 22 dicembre 1966, e residente in Camposano (Napoli), via Madonnella n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

*Il Ministro:* SCAJOLA

**08A07930**

DECRETO 9 ottobre 2008.

**Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «La Primavera III», in Napoli.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale ai sensi della normativa emanata con il suindicato decreto legge 6 marzo 1987, n. 66 la cooperativa «La Primavera III» affidataria di lavori socialmente utili con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il decreto 17 giugno 1992 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno con il quale il M.M. D'Urso Andrea è stato nominato commissario governativo della sopra citata società cooperativa;

Vista la relazione del 28 maggio 2008 del commissario coordinatore e la nota dell'8 luglio 2008, prot. 1944/S.C.G.F. della Prefettura di Napoli, con le quali viene proposta la sostituzione di D'Urso Andrea con Narciso Mario;

Visto il provvedimento del 18 luglio 2008 con il quale il commissario coordinatore ha conferito la gestione temporanea della società cooperativa «La Primavera III» al commissario governativo Cerotto Raffaele in sostituzione del M.M. D'Urso Andrea, dimissionario;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del commissario governativo;

Decreta:

L'ispettore superiore della polizia di Stato, in pensione Narciso Mario nato a Napoli il 3 gennaio 1954 e residente in vico 2° Porta Piccola a Montecalvario (Napoli) C.F. NRCMRA54A03F839F è nominato commissario governativo della società cooperativa «La Primavera III», con sede in Napoli, C.F. 04504750631, in sostituzione di D'Urso Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

*Il Ministro*
*dello sviluppo economico*
SCAJOLA

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

**08A07923**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2008.

**Rettifica del decreto 16 settembre 2008 relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Marilyn Collahua, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2008, prot. n. 9724, con il quale il titolo di formazione professionale della prof.ssa Marilyn Collahua De La Cruz è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado, della disciplina di «Scienze naturali», chimica e geografia, microbiologia - classe di concorso 60/A;

Rilevato che nell'indicare la data del rilascio del titolo di formazione professionale conseguito dall'interessata, si è incorsi in errore materiale;

Vista la richiesta di modifica del decreto presentata dalla prof.ssa Marilyn Collahua De La Cruz;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il decreto direttoriale 16 settembre 2008, prot. n. 9724, nei primi tre righi del punto 1 del dispositivo, è così rettificato:

il titolo di formazione professionale «Licenciado en Ciencias de la Educación - Especialidad: Ciencias Biológicas y Química» rilasciato il 2 ottobre 2002 dall'Università Nazionale «San Luigi Gonzaga» di Ica (Perù),

anziché

il titolo di formazione professionale «Licenciado en Ciencias de la Educación - Especialidad: Ciencias Biológicas y Química» rilasciato il 2 marzo 2005 dall'Università Nazionale «San Luigi Gonzaga» di Ica (Perù).

2. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 16 settembre 2008.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

**08A07984**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 settembre 2008.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Ponte sullo stretto di Messina. (CUP C11H03000080003). Rinnovo vincolo preordinato all'esproprio.** (Deliberazione n. 91/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante norme in tema di collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, come modificata ed integrata dal decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e visti, in particolare:

l'art. 9, il quale dispone che il vincolo preordinato all'esproprio ha un termine di durata di cinque anni, fermo restando che tale vincolo può essere motivatamente reiterato;

l'art. 10, che, per l'ipotesi che l'opera pubblica o di pubblica utilità non sia prevista dal piano urbanistico generale, stabilisce che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio può essere disposta mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

l'art. 39, il quale dispone che nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio è dovuta al proprietario una indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto e che, qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano la reiterazione del vincolo, l'autorità che l'ha disposta è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento, ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e visti, in particolare:

l'art. 163, che attribuisce la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «strutture tecnica di missione»;

l'art. 165, comma 7, il quale dispone, con specifico riferimento alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, che, per effetto dell'approvazione del progetto preliminare, gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, anche in mancanza di espressa menzione del vincolo stesso nella delibera di approvazione;

l'art. 181, comma 2, il quale dispone che le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dalle disposizioni del Titolo II, Capo IV, dello stesso decreto legislativo si applicano al «Ponte sullo Stretto di Messina»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 1, include il »Ponte sullo Stretto di Messina» quale opera già avviata con legge propria di cui si conferma il carattere di rilevanza nazionale;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2003 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 e della legge n. 1158/1971, come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 114/2003, ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Ponte sullo Stretto di Messina»;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290/2006), con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo della «variante di Cannitello»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato nel rivisitare il primo Programma delle infrastrutture strategiche ha confermato nel novero di dette opere il «Ponte sullo Stretto di Messina»;

Visto il documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo al triennio 2009-2011 - Allegato Infrastrutture, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 4 luglio 2008, n. 69, e nel quale la realizzazione del «Ponte sullo Stretto di Messina» è stata inserita tra le opere prioritarie da avviare nel periodo indicato, quantificando l'investimento complessivo per la realizzazione dell'opera in 6,1 miliardi di euro;

Vista la nota 29 settembre 2008, n. 0014296, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria concernente la proposta di reiterazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione del «Ponte sullo Stretto di Messina»;

Considerato che la «Stretto di Messina S.p.A.» è stata individuata quale soggetto aggiudicatore dell'opera dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora menzionato art. 181, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006);

Considerato che all'intervento è stato assegnato, su richiesta della concessionaria, il CUP C11H03000080003;

Considerato che, in attuazione della citata delibera n. 66/2003, in data 27 novembre 2003 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Regione Calabria, Regione Sicilia, «Stretto di Messina S.p.A.», ANAS S.p.A. e RFI S.p.A. hanno stipulato l'accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle opere viarie e ferroviarie propedeutiche alla realizzazione dell'opera o funzionali all'inserimento della medesima nella rete dei trasporti nazionali;

Considerato che in data 30 dicembre 2003 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la menzionata «Stretto di Messina S.p.A.» hanno sottoscritto la convenzione di concessione ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 1158/1971 per la realizzazione dell'opera e per la gestione del collegamento viario;

Considerato che, in esecuzione della citata convenzione, la concessionaria ha provveduto con contratto stipulato il 27 marzo 2006 all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della realizzazione del «Ponte sullo Stretto di Messina» e dei relativi collegamenti stradali e ferroviari al Contraente Generale prescelto in base agli esiti di apposita gara e che ha altresì proceduto, a seguito di separate gare, all'affidamento dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione, dei servizi di monitoraggio ambientale, territoriale e sociale, dei servizi di brokeraggio assicurativo;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

*a)* che la «Stretto di Messina S.p.A.», nella rilevata qualità di soggetto aggiudicatore, stante l'imminente scadenza (5 novembre 2008) del termine quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio derivante dalla delibera n. 66/2003 e stante l'impossibilità di approvare entro tale temine il progetto definitivo dell'opera, ha proposto l'adozione di una delibera avente ad oggetto la reiterazione del predetto vincolo, rappresentando altresì:

che ha provveduto a riavviare tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'opera;

che gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo, per un importo stimato pari a 5 milioni di euro, saranno fronteggiati dalla stessa «Stretto di Messina S.p.A.» con mezzi propri, anche nell'eventualità in cui le somme necessarie dovessero superare l'importo stimato;

che non si sono verificati incrementi di costo imputabili a modifiche o variazioni di ordine tecnico, ma che si sono registrati esclusivamente aggiornamenti di alcune voci di costo rispetto a quelle inizialmente considerate, aggiornamenti però compensati dai risparmi conseguenti agli esiti delle procedure di gara espletate;

che l'onere complessivo di investimento è di circa 6,1 miliardi di euro (comprensivi del costo di realizzazione dell'opera e degli oneri finanziari) come indicato nel citato DPEF, in linea con l'onere quantificato nella relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiamata nelle premesse della citata delibera n. 66/2003;

*b)* che sussistono i presupposti richiesti degli articoli 9, 10 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, in quanto:

le scelte politiche compiute nella precedente legislatura culminate nell'esclusione del «Ponte sullo Stretto di Messina» dall'elenco delle opere prioritarie da avviare nel periodo 2008-2012, quale riportato nell'Allegato Infrastrutture al DPEF relativo a detto quinquennio giustificano i ritardi nella realizzazione dell'opera e, segnatamente, la mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera stessa entro il termine di cinque anni previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 per l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio:

le scelte programmatiche contenute nell'Allegato Infrastrutture al DPEF 2009-2011 confermano l'attualità del preminente interesse pubblico alla realizzazione del «Ponte sullo Stretto di Messina»;

la reiterazione del vincolo derivante ai sensi dell'art. 165, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 dall'approvazione del progetto preliminare di cui alla delibera n. 66/2003 è indispensabile per assicurare la piena attuazione delle previsioni del DPEF 2009-2011 relative al «Ponte sullo Stretto di Messina»;

il progetto preliminare approvato con la delibera n. 66/2003 mantiene inalterata la sua validità;

la reiterazione del vincolo appare, altresì, giustificata dal fatto che trattasi della prima reiterazione, determinata dalle circostanze sopra indicate, e dal fatto che, riguardando tutti gli immobili già gravati dal vincolo derivante dall'adozione della delibera n. 66/2003, non si determinano disparità di trattamento tra i proprietari interessati;

la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile e urgente poiché, qualora non si addivenga tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto più oneroso realizzare l'opera;

gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti, ai sensi dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo di esproprio, per un importo stimato pari a 5 milioni di euro, saranno fronteggiati dalla stessa «Stretto di Messina S.p.A.» come sopra esposto - con mezzi propri, anche nell'eventualità in cui le somme necessarie dovessero superare l'importo stimato;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, è reiterato, a decorrere dal 5 novembre 2008, il vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione del «Ponte sullo Stretto di Messina», il cui progetto preliminare è stato approvato con delibera 1° agosto 2003, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2003, n. 257.

2. Gli eventuali oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo saranno a carico della concessionaria «Stretto di Messina S.p.A.», la quale vi farà fronte con mezzi propri.

Roma 30 settembre 2008

*Il vice presidente:* TREMONTI

*Il segretario:* MICCICHÈ

*Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2008*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 377*

**08A08053**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Estinzione del Convento dei Padri Francescani, in Rovereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinto il Convento dei Padri Francescani, con sede in Rovereto (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**08A07920**

### Estinzione della parroccchia «S. Francesco da Paola», in Lecce

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Parrocchia S. Francesco da Paola, con sede in Lecce.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**08A07921**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Comunicato relativo al regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Isola di Bergeggi»

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1660 del 13 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Isola di Bergeggi».

Il testo del regolamento è consultabile presso il sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it. nonché presso il sito del comune di Bergeggi, ente gestore dell'area marina protetta, www.bergeggi.sv.it

**08A07909**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria Atesina STG S.r.l. Società Fiduciaria e di Revisione», in lingua tedesca «Südtiroler Treuhand GmbH», in Bolzano.

Con decreto direttoriale 17 ottobre 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto 15 maggio 1995, modificato in data 18 novembre 1996, alla società «Fiduciaria Atesina STG S.r.l. Società Fiduciaria e di Revisione», in lingua tedesca «Südtiroler Treuhand GmbH», con sede legale in Bolzano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01497840213, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

**08A07910**

### Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Consultrust Fiduciaria S.r.l.», in Pescara.

Con decreto direttoriale 17 ottobre 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto direttoriale 4 novembre 2003, alla società «Consultrust Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Pescara, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01694250687, deve intendersi riferita alla «Consultrust Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Roma, a seguito della variazione della sede legale.

**08A07911**

### Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nella regione Lazio

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli Enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2, 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ALLEGATO

## ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

| | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA SOLE A R.L. | OSTIA LIDO (RM) | LAZIO | 04743651004 | 19/07/1994 |
| 2 | SERVICE PLUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 05186001003 | 12/11/1996 |
| 3 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GIORNALISTI TEVERE A R.L. | ROMA | LAZIO | 80079570588 | 14/07/1962 |
| 4 | COOP. SPORT. A R.L. COOP. SPORTIVA SOCIO CULTURALE TURISTICA CITTA' DI ROMA | ROMA | LAZIO | 05055510589 | 20/05/1981 |
| 5 | QUADRIFOGLIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 06980591009 | 25/02/2002 |
| 6 | AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROCCA PRIORA (RM) | LAZIO | 04046921005 | 05/03/1991 |
| 7 | COOPERATIVA AGRICOLA SILVO-PASTORALE MONTECECUBO | ESPERIA (FR) | LAZIO | 01557540604 | 24/11/1985 |
| 8 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SEI DICEMBRE - S. A R.L. | ROMA | LAZIO | 03261410587 | 16/12/1975 |
| 9 | ELETTRO MONTAGGI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 06517131006 | 13/03/2001 |
| 10 | COLONNA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | COLONNA (RM) | LAZIO | 03197790581 | 01/03/1977 |
| 11 | SOC. COOP. EDITORIALE ALEX A R.L. | ROMA | LAZIO | 04060561000 | 22/03/1991 |
| 12 | UTINAM 90 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 03632651000 | 02/05/1989 |
| 13 | BIBLIOTECHE E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA | ROMA | LAZIO | 05160861000 | 20/09/1996 |
| 14 | GLOBAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' A R.L. | ROCCASECCA (FR) | LAZIO | 02219070600 | 29/11/2001 |
| 15 | COOP.SE.F. - COOPERATIVA SERVIZI FINANZIARI - SOC. COOP. A R.L. | ROMA | LAZIO | 04466091008 | 29/12/1992 |
| 16 | IL PLATANO - SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 80429420583 | 07/05/1952 |
| 17 | COOPERATIVA DI CONSUMO DIPENDENTI I.E.S. - SWEDA A R.L. | POMEZIA (RM) | LAZIO | 07482810582 | 13/05/1986 |
| 18 | EURODRINK - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 03975880588 | 28/05/1981 |
| 19 | COOPERATIVA PULISERVICE 2000 PICCOLA COOP. A R.L. | POMEZIA (RM) | LAZIO | 05668431009 | 10/12/1998 |
| 20 | LA BRACCIANESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 05968201003 | 15/02/2000 |
| 21 | GOLD COMMERCIAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 06807891004 | 07/11/2001 |
| 22 | AUTOVOX TERZA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 02843420585 | 23/04/1971 |
| 23 | TECNO ANTINCENDIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 05335261003 | 25/06/1997 |
| 24 | COOPERATIVA PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 06953450589 | 21/03/1985 |
| 25 | FAST PULIMENTO E SERVIZI - P.S.C. A R.L. | ROMA | LAZIO | 07021531004 | 27/03/2002 |
| 26 | CO.S.A.C. - COOPERATIVSERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI - SOC. COOP. A R.L. | ROMA | LAZIO | 05476091003 | 19/02/1998 |
| 27 | SISTEMI APERTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | ROMA | LAZIO | 07049540581 | 14/06/1985 |
| 28 | NUOVE LINEE BRACCIANESI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BRACCIANO (RM) | LAZIO | 03837471006 | 19/03/1990 |
| 29 | MEDAGLIA D'ORO GIORGIO DRAMIS - SOC. COOP.VA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 80246990586 | 23/10/1953 |
| 30 | TECHNICOOP ENGINEERING - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 05655050580 | 27/11/1982 |
| 31 | UNIONE PROGETTO LAVORO WORK AND BUSINESS - P.S.C. A R.L. | POMEZIA (RM) | LAZIO | 05952881000 | 08/02/2000 |
| 32 | ALIGI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 80198370589 | 09/12/1955 |
| 33 | M.T & MONETA TRANSPORT & SERVICE - P.S.C. A R.L. | ROMA | LAZIO | 06788401005 | 06/11/2001 |
| 34 | VIRIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 80410050589 | 22/07/1964 |
| 35 | OIKIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 80418090587 | 19/06/1963 |
| 36 | PROGETTO ED.MO.S. EDUCAZIONE MOVIMENTO SPORT - SOC. COOP. A R.L. | ROMA | LAZIO | 06091220589 | 09/05/1983 |
| 37 | SERVIZI ESPRESSI - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L. | ROMA | LAZIO | 07106490589 | 11/07/1985 |
| 38 | VENTIETRENTA - SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO CULTURALE A R.L. | ROMA | LAZIO | 07483120585 | 07/05/1986 |
| 39 | IMMOTA FIDES SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 80410030581 | 04/12/1963 |
| 40 | MANISCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CIVITAVECCHIA (RM) | LAZIO | 05419451009 | 11/12/1997 |
| 41 | ARTE SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI A R.L. | ROMA | LAZIO | 80403660584 | 06/04/1954 |
| 42 | CASA PRIMA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | MONTE PORZIO CATONE (RM) | LAZIO | 04705811000 | 06/05/1994 |
| 43 | COOPERATIVA PRIMA VILLALBA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | GUIDONIA MONTECELIO (RM) | LAZIO | 04711361008 | 29/04/1994 |
| 44 | SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO EURO - COOP 92 A R.L. | ROMA | LAZIO | 03823441005 | 26/02/1990 |
| 45 | CONSORZIO NAZIONALE CHORUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 04164941009 | 20/09/1991 |
| 46 | APPIA 86 COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI A R.L. | ROMA | LAZIO | 07680030587 | 21/10/1986 |
| 47 | MEC.NA. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CIVITAVECCHIA (RM) | LAZIO | 05411781007 | 01/12/1997 |
| 48 | APE LOGICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ROMA | LAZIO | 04267591008 | 18/02/1992 |
| 49 | HYDRA SOC. COOP.VA A R.L. | ROMA | LAZIO | 01787760600 | 25/09/1991 |
| 50 | ARCICONFRATERNITA SANT'ANDREA ORDINE MILITARE SANT'ANDREA DI CAFFA A R.L. | ROMA | LAZIO | 05732670582 | 19/07/1982 |

08A07919

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Approvazione del regolamento del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 ottobre 2008, è approvato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1999, il regolamento del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Per la consultazione del testo integrale del Regolamento del personale si rinvia al sito internet: www.agea.gov.it

**08A07983**

## Domanda di modifica della denominazione registrata «Kölsch» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 254/12 del 7 ottobre 2008, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Kolner Brauerei-Verband e V. - Germania, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata «Kölsch».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**08A07912**

## Domanda di registrazione della denominazione «Petit Épeautre de Haute-Provence» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 261/11 del 14 ottobre 2008, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Syndicat du petit épeautre de Haute-Provence - Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali allo stato naturale e trasformati, denominato «Petit Épeautre de Haute-Provence».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**08A07913**

## Domanda di modifica della denominazione registrata «Queso Manchego» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 255/10 dell'8 ottobre 2008, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata «Queso Manchedo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**08A07914**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Copaxone»

*Estratto provvedimento UPC/II/563 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: COPAXONE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Teva Pharmaceuticals limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0453/001/II/079.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito.

Modifica apportata: aggiunta di un sito alternativo per la produzione del solvente: Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company (Tancsics Mihàly ut 82 - 2100 Godollo - Hungary).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08030**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcipotriolo Sandoz»

*Estratto provvedimento UPC/II/564 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: CALCIPOTRIOLO SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0729/001/II/005.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito.

Modifica apportata: aggiunta di un sito per la produzione e per il confezionamento primario del prodotto finito: Salutas Pharma

Gmbh, (Germany) con conseguente aumento del «batch size» prodotto a 200 kg e 800 kg ed ulteriori modifiche minori dei parametri di produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/565 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: CALCIPOTRIOLO SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0729/001/II/006.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto attivo.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore della sostanza attiva: Formosa Laboratories Inc. Taiwan.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08031-08A08032**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcipotriolo Sandoz GmbH»

*Estratto provvedimento UPC/II/566 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: CALCIPOTRIOLO SANDOZ GMBH.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0757/001/II/004.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito.

Modifica apportata: aggiunta di un sito per la produzione e per il confezionamento primario del prodotto finito: Salutas Pharma Gmbh (Germany), con conseguente aumento del «batch size» prodotto a 200 kg e 800 kg ed ulteriori modifiche minori dei parametri di produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto provvedimento UPC/II/567 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: CALCIPOTRIOLO SANDOZ GMBH.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0757/001/II/005.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto attivo.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore della sostanza attiva: Formasa Laboratories Inc. Taiwan.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08033-08A08034**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamsulosina Farma 1»

*Estratto provvedimento UPC/II/568 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: TAMSULOSINA FARMA 1.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Farma 1 S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0492/001/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di nuovi siti di produzione della sostanza attiva: Synthon Argentina S.A. (Argentina) e Vyzkumny Ustav Organickych Syntez (VUOS) (Repubblica Ceca) e minori cambiamenti nella produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08035**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio cloruro 0,9% Aguettant»

*Estratto provvedimento UPC/II/ 569 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: SODIO CLORURO 0,9% AGUETTANT.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0302/001/II/001.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione prodotto finito.

Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione e confezionamento del prodotto finito: Laboratoire Aguettant Champagne-Serrieres France.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08036**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pulmozyme»**

*Estratto provvedimento UPC/II/570 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: PULMOZYME.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0060/001/II/044.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Eliminazione di ELISA per le proteine CHO dalle specifiche del bulk non formulato e modifiche minori per il test di attività rhDNase d.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08037**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nutrineal»**

*Estratto provvedimento UPC/II/571 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: NUTRINEAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0258/001/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della documentazione relativa al principio attivo 'Amino Acid Blend'; (Blend F).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08038**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo EG»**

*Estratto provvedimento UPC/II/572 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO EG.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0466/001/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: incremento della dimensione dei lotti: lotto da 2,545,000 capsule (pari a un lotto di 471 kg di microgranuli) prodotto da Laboratorio Liconsa S.A. (Spagna).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08039**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dipeptiven»**

*Estratto provvedimento UPC/II/573 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: DIPEPTIVEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Deutschland GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0101/001/II/018.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del Principio attivo.

Modifica apportata: introduzione di un processo di produzione alternativo per la sostanza attiva Alanina-Glutamina da parte del produttore Kyowa Hakko Kogyo Co (Giappone).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08040**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Krinuven»**

*Estratto provvedimento UPC/II/574 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: KRINUVEN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0318/001-002/II/074.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: modifica delle dimensioni del lotto della soluzione di glucosio da 3700 L a 15000 L, dell'emulsione lipidica da 2500 L a 10000 L e della soluzione amino-acidica da 6600 L a 15000 L e modifica minore del processo di produzione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08041**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zemplar»**

*Estratto provvedimento UPC/II/575 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: ZEMPLAR.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0113/001/II/030.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: riduzione delle dimensioni del lotto (batch size) del prodotto finito: da 225 L autorizzato a 117L.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08042**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pentavac»**

*Estratto provvedimento UPC/II/576 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/II/047.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: modifica del processo di produzione della componente haemophilus tipo b vaccino coniugato: ottimizzazione dei parametri relativi alla liofilizzazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08043**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vivipram»**

*Estratto provvedimento UPC/II/577 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: VIVIPRAM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0750/002-003/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento Drug Master File.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File della sostanza attiva dalla versione febbraio 2005 alla versione settembre 2007 e aggiunta di un processo alternativo di produzione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08044**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alphagan»**

*Estratto provvedimento UPC/II/578 del 13 ottobre 2008*

Specialità medicinale: ALPHAGAN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0199/001/II/037.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: eliminazione del test del volume di infialamento dalle specifiche di validità del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08045**

**Provvedimento di proroga smaltimento scorte del medicinale «Zomig»**

*Estratto provvedimento UPC n. 235 del 14 ottobre 2008*

Specialità medicinale: ZOMIG.

Società: Astrazeneca S.p.a.

Tenuto conto delle motivazioni portate da codesta Azienda, ed esclusivamente in relazione alle nuove etichette interne: lotti delle confezioni della specialità medicinale «Zomig» 033345012/M - 3 compresse film rivestite 2,5 mg 033345024/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg 033345036/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg con contenitore 033345048/M - 12 compresse film rivestite 2,5 mg 033345051/M - 18 compresse film rivestite 2,5 mg 033345063/M - 3 compresse film rivestite 5 mg 033345075/M - 6 compresse film rivestite 5 mg 033345087/M - 6 compresse film rivestite 5 mg con contenitore 033345099/M - 12 compresse film rivestite 5 mg 033345101/M - 18 compresse film rivestite 5 mg 033345113/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore 033345125/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse 033345137/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse 033345149/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore 033345152/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni, a partire dal 23 ottobre 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/357 dell'8 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 25 luglio 2008.

Resta confermato il periodo di smaltimento scorte di novanta giorni previsto dal provvedimento sopra citato, per tutte le altre modifiche apportate al Riassunto delle caratteristiche del prodotto, al Foglio illustrativo e alle etichette esterne.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08028**

**Provvedimento di proroga smaltimento scorte del medicinale «Cacit Vitamina D3»**

*Estratto provvedimento UPC n. 236 del 14 ottobre 2008*

Specialità medicinale: CACIT VITAMINA D3.

Società: Procter & Gamble S.r.l.

Tenuto conto delle motivazioni e le rassicurazioni portate da codesta Azienda e delle modalità di informazione medico - scientifica che l'Azienda intende adottare:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cacit Vitamina D3» 032033019/M - 30 bustine 1000 mg/880 U.I. 032033033/M - 30 bustine 500 mg/440 U.I. 032033058/M - 46 bustine 1000 mg/880 U.I. 032033060/M - 46 bustine 500 mg/440 U.I. possono essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 19 ottobre 2008 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/R/31 del 16 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2008.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08029**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-258) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00